

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 260

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACALUSO, LAURICELLA, TAORMINA, GATTO, GUNNELLA

Presentata il 25 luglio 1968

Concessione di un assegno vitalizio alle famiglie dei dirigenti sindacali politici uccisi dalla mafia nella lotta per il lavoro, la libertà e il progresso della Sicilia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla attività della mafia e l'intensa attività svolta in diverse direzioni dalla stessa commissione hanno segnato il punto massimo di impegno del Parlamento, ed il risultato più cospicuo nella mobilitazione della opinione pubblica democratica, nei confronti di una realtà che racchiude in sé alcuni tra i più sconcertanti intrecci tra interessi retrivi, impiego della violenza, abuso del potere e responsabilità politiche che la storia della nostra società nazionale conosca. Non va dimenticato tuttavia che quel successo delle forze democratiche è stato conseguito soltanto dopo che una serie infinita di clamorosi episodi ha spinto ad individuare con chiarezza, origine e metodi di quelle forze antisociali. E il prezzo più alto, il sacrificio più cospicuo è stato ed è tuttora pagato dal movimento che ha posto in termini di lotta e di unità la rottura dei vecchi privilegi, delle strutture arretrate, degli aspetti parassitari presenti e condizionanti la società siciliana e meridionale. A decine, vittime intemerate della mafia, sono stati quei dirigenti politici e sindacali che hanno scelto la via del combattimento per dare libertà e indipendenza reale ai contadini del feudo, per rendere possibile uno sviluppo moderno delle campagne e, più recentemente, per riscattare da esose sottomissioni i consumatori delle grandi città siciliane, i cittadini

anelanti alla casa, le popolazioni prive di servizi pubblici gestiti con criteri moderni. I nomi di questi eroici interpreti dell'ansia di libertà e di progresso del popolo siciliano sono incisi nella memoria di tutti e costituiscono gloriosa testimonianza di un grande impegno di lotta politica prima che elementi di una già chiara indagine sociologica.

Giusto e doveroso è che il Parlamento adotti nei confronti del loro sacrificio quanto è tradizione che sia riservato ai cittadini sommaramente benemeriti del Paese. È perciò che con la presente proposta di legge si avanza l'istanza della istituzione di un assegno a favore dei più stretti familiari delle vittime della mafia: genitori, moglie, figli minori. Si tratta in generale di offrire una prova di gratitudine e tangibile solidarietà a famiglie che sono state private del proprio sostegno in nome di una causa che va ben oltre la lotta, già tanto nobile, per il procacciamento del pane quotidiano. Sulla presenza delle circostanze che indichino trattarsi, senza ombra di equivoco, di delitti ispirati da interessi mafiosi è perciò opportuno che sia la stessa commissione antimafia a pronunciarsi.

Con l'adottare una tale iniziativa il Parlamento rivestirà di impegno nazionale quella che era già stata una proposta approvata dalla Assemblea regionale siciliana con significativa convergenza di adesioni e successivamente

te annullata dalla Corte costituzionale perché considerata esorbitante dai poteri statutari della Regione sia in materia di pubblica beneficenza che di assistenza sociale; ma soprattutto darà nuovo avvio, con una decisione di chiaro senso politico, a quello che rimane tra gli impegni più significativi della

nuova legislatura, e cioè la battaglia risolutiva contro uno degli aspetti più pesanti e inaccettabili nelle responsabilità di governo dei gruppi dominanti la società siciliana, contro una delle più clamorose contraddizioni nel nostro tessuto democratico nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai familiari dei cittadini caduti in Sicilia per mano della mafia dopo il 1° settembre 1943 a seguito della attività politica e sindacale svolta per il lavoro, la libertà e il progresso dell'isola è concesso un assegno vitalizio a carico del bilancio dello Stato.

ART. 2.

L'assegno spetta a ciascuno dei genitori del caduto e, ove questo fosse coniugato, alla vedova superstite che non abbia contratto nuovo matrimonio, nonché a ciascuno dei figli di età inferiore a 21 anni o che, maggiorenne, sia permanentemente inabile al lavoro.

ART. 3.

La misura dell'assegno è stabilita in lire 30.000 mensili per i genitori e la vedova ed in lire 15.000 mensili per i figli.

L'assegno è corrisposto per 13 mensilità ed è cumulabile con pensioni ed assegni di qualsiasi altra natura.

ART. 4.

L'assegno è attribuito a seguito di domanda da presentarsi dal familiare interessato al Ministro del lavoro e previdenza sociale corredata dal documento comprovante il grado di parentela col caduto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulla natura del delitto che procurò la morte o la scomparsa del dirigente politico o sindacale sarà sentita la Commissione parlamentare antimafia, che emetterà il proprio parere entro il termine di tre mesi.

La liquidazione dell'assegno è disposta dal Ministro del tesoro.

L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

ART. 5.

Alla copertura della spesa annua di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo di parte della maggiore entrata ricavabile dal gettito della imposta generale sull'entrata per il 1968.